



## Regione Umbria Giunta Regionale

---

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,  
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE**  
**Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 12962 DEL 12/12/2022**

**OGGETTO:** Reg. (UE) 2031/16 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante - misure fitosanitarie obbligatorie contro la diffusione di *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance, in alcune aree del Comune di Trevi (PG) e relative misure fitosanitarie.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Visto** il Reg. (UE) 2031/16 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/13, (UE) n. 652/14 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2000/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

**Visto** il Reg. di esecuzione (UE) 2072/19 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Reg. (UE) 2031/16 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/08 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/19

della Commissione;

**Considerato** che nel Comune di Trevi, in area urbana, il Servizio Fitosanitario Regionale ha individuato in data 24/10/22 la presenza dell'insetto *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance, aleurodide originario del sud est asiatico, fino a quel momento assente nel territorio regionale dell'Umbria;

**Confermata** la presenza dell'insetto dall'analisi molecolare eseguita dal laboratorio fitopatologico della Regione Lombardia presso Fondazione Minoprio di Vertemate con Minoprio (CO) sui campioni prelevati e trasmessi, comunicata con nota n. 121212 del 12/11/22;

**Considerato** che tale ritrovamento è stato notificato alla Commissione e agli Stati membri dell'UE mediante il portale 'Europhyt-outbreak' con preliminare di notifica n. 18093 del 16/11/22;

**Considerato** che *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance è elencato nell'allegato II, Parte B, punto C.1. del Regolamento (UE) 2072/19 all'articolo 3, come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione di cui è nota la presenza nel territorio, e pertanto il fitofago è regolamentato su qualsiasi specie vegetale sia in vivaio che nell'ambiente urbano;

**Preso atto** degli esiti dei controlli che il personale del Servizio Fitosanitario regionale dell'Umbria, riportati nei verbali agli atti del Servizio, ha effettuato in data 29/11/22, che hanno permesso di delimitare l'area di diffusione del fitofago;

**Considerato** che i Servizi Fitosanitari Regionali (SFR), ai sensi dell'articolo 3, comma 4 lettere c), f), e dell'articolo n. 6 comma 3 lettera a), b), e), g), h), o), e s), del Decreto Legislativo n. 19 del 02/02/21, possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- effettuare il controllo e la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

**Considerato** che si ritiene possibile attuare azioni di eradicazione dell'organismo nocivo, in quanto il focolaio attualmente è limitato nel tessuto urbano della città, per cui sono tecnicamente proponibili interventi di tipo meccanico e chimico a carico delle piante infestate finalizzati all'eradicazione dell'insetto;

**Ritenuto** quindi necessario istituire una «**zona infestata**» vale a dire il luogo in cui è stata riscontrata la presenza dell'insetto, area urbana di Trevi come delimitata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto** pertanto utile definire gli interventi di lotta che i possessori dei vegetali presenti nella «**zona infestata**» dovranno obbligatoriamente eseguire nei mesi di dicembre 2022 – marzo 2023 come riportato nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto** inoltre necessario istituire una «**zona cuscinetto**» vale a dire l'area di circa 3,14 Km<sup>2</sup> di superficie attorno alla "area focolaio", area della municipalità di Trevi come delimitata nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto** pertanto utile definire gli interventi di lotta e contenimento che i possessori dei vegetali presenti nella «**zona cuscinetto**» dovranno obbligatoriamente eseguire come riportato nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto** di precisare che l'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente atto avviene a cura dei possessori dei vegetali, che ne sostengono gli oneri economici, come indicato all'art 32 comma 3 del Decreto Legislativo n. 19 del 02/02/21,

**Considerato** che il SFR deve effettuare controlli periodici, ai sensi dell'art 19 del Reg. UE 2031/16, per verificare l'attuazione delle misure di contenimento e l'evoluzione della presenza

dell'insetto;

**Considerato** che l'art 55 del Decreto Legislativo n. 19 del 02/02/21, in particolare ai commi 13, 15 e 25, stabilisce le sanzioni in capo ai soggetti interessati, per i quali viene rilevata la mancata osservanza delle presenti disposizioni;

**Considerato** che l'attuale stadio biologico dell'insetto rende inefficace qualsiasi intervento di lotta chimica o biologica;

**Ritenuto** pertanto di rinviare a primavera 2023, previa verifica dello stato di infestazione delle zone infestate e cuscinetto, l'emanazione di indicazioni sui trattamenti, e relative modalità, da effettuare a cura dei possessori;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di approvare la delimitazione della «zona infestata» e della «zona cuscinetto» per *Aleurocanthus spiniferus*, nel territorio del Comune di Trevi, così come indicata nella cartografia riportata rispettivamente negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di stabilire le misure ufficiali da adottare in tali zone sulle piante ospiti dell'organismo nocivo per il suo contenimento ed eradicazione dell'organismo nocivo, riportate rispettivamente negli allegati C e D, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di stabilire che la delimitazione e le misure di cui ai punti precedenti rimangono in vigore fino a quando, in base agli esiti delle indagini ufficiali, non sia necessario modificare o revocare la delimitazione delle zone;
4. di disporre che, per quanto non previsto dalla presente determinazione, si rimanda al Reg. UE 2016\2031;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR;
6. L'atto è immediatamente efficace

Perugia lì 07/12/2022

L'Istruttore

Valter Rondolini

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 07/12/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Valter Rondolini

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 12/12/2022

Il Dirigente

Dr.ssa Giovanna Saltamacchia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2